



Tribunale di Trento

N. R.G. 3350/2019 VG

Decreto di apertura della liquidazione

(art. 14 quinquies l. n. 3 del 2012)

Il giudice,

letta la documentazione e la domanda di liquidazione depositate da [REDACTED] e [REDACTED] con il professionista nominato il luogo dell'OCC;

osservato preliminarmente che la domanda congiunta dei due debitori, per quanto dettata dal evidenti ragioni di coordinamento, trattandosi di coniugi che condividono la situazione di difficoltà economica, comporta in ogni caso l'apertura di due distinti procedimenti di liquidazione, occorrendosi conseguentemente provvedere alla formazione di distinte masse attive e passive;

verificato:

che ricorrono, in capo ai debitori, i requisiti di cui all'art. 14 ter l. n. 3 del 2012;

che dagli atti non risultano compiuti atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

nomina liquidatore [REDACTED];



dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sui patrimoni oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

dispone che la proposta e il presente decreto vengano pubblicati, a cura del liquidatore, sul sito del Tribunale, tramite l'operatore Astalegale.net;

ordina che il presente decreto venga trascritto a cura del liquidatore nei pubblici registri immobiliari e mobiliari;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

fissa in euro 1.000,00 quanto dello stipendio percepito da ciascuno dei due debitori occorre per il mantenimento di ciascuno di essi e della loro famiglia;

dichiara aperte le procedure di liquidazione di [REDACTED]
[REDACTED] e [REDACTED].

Si comunichi, anche al nominato liquidatore.

Trento, 31 luglio 2019

Il giudice
Benedetto Sieff

